

Chirografo
della Santità di Nostro Signore
Papa Pio VII
in data del primo ottobre 1802.
Sulle antichità, e belle arti in Roma,
e nello Stato ecclesiastico.
Con editto
dell'Eminentissimo, e Reverendissimo
Signor Cardinale Giuseppe Doria Pamphilj
Pro-Camerlengo di Santa Chiesa

In Roma MDCCCII
Presso Lazarini Stampatore
della Reverenda Camera Apostolica.

EDITTO
Giuseppe del titolo di S. Cecilia prete cardinal
Doria Pamphilj della Santa Romana Chiesa
Pro-Camerlengo

I documenti 6 e 7 sono tratti da: *Lo studio delle arti e il genio dell'Europa. Scritti di A. C. Quatremère de Quincy e di Pio VII Chiaramonti (1796-1802)*. Con un saggio di A. Pinelli, introduzione di A. Emiliani, traduzione di M. Sclaro, Bologna 1989 («Rapporti», 62), pp. 171-202. Si dà conto che tutte le abbreviazioni sono state sciolte, che la punteggiatura è stata ammodernata e che l'uso delle maiuscole è stato regolarizzato.

Mentre la Santità di Nostro Signore Papa Pio VII estende le sue paterne cure a tutti gli oggetti delle arti produttrici e di manifattura per aumentare con i loro prodotti la opulenza e la prosperità dei suoi amatissimi sudditi, non perde di vista un altro ramo d'industria, che quasi proprio e particolare di questa popolazione e di questo suolo non che concorre e gareggia con quelli, ma ne supera l'attività e la influenza non meno nel promuovere i vantaggi che nell'accrescere il decoro e la celebrità di questa Metropoli ed anche dello Stato. Riconoscendo la Santità Sua nelle produzioni delle Belle Arti che, nate nella Grecia hanno da tanti secoli trasportato e fissato il loro proprio e quasi unico domicilio in Roma, uno dei pregi più singolari che distingue da tutte le altre questa città ed insieme una delle più utili e più interessanti occupazioni dei suoi sudditi e di tutti quelli che vi concorrono, ha rivolto efficacemente i suoi pensieri a procurare che i monumenti e le belle opere dell'antichità, che servono di alimento alle arti stesse e di esemplare, di guida e di eccitamento a quelli che le professano, si conservino quasi i veri prototipi ed esemplari del bello religiosamente per ornamento e per istruzione pubblica e si aumentino ancora con il discuooprimento di altre rarità che, in qualche parte, compensino la perdita di quelle che le vicende dei tempi ci hanno involate. A questo oggetto della conservazione dei monumenti che esistono e del discuooprimento dei nuovi ed, all'altro, egualmente d'incoraggiare ed animare le arti del disegno e quei che si dedicano alle medesime, ha stabilito i più energici ed opportuni provvedimenti con ispecial chirografo¹ segnato il primo ottobre, a noi diretto per l'esecuzione, del tenore seguente, cioè:
*Reverendissimo Cardinale Giuseppe Doria Pamphilj
Pro-Camerlengo*

La conservazione dei monumenti e delle produzioni delle Belle Arti, che ad onta dell'edacità² del tempo sono a noi pervenute, è stata sempre considerata dai Nostri Predecessori per uno di quegli oggetti i più interessanti ed i più meritevoli delle loro impegnate providenze. Questi preziosi avanzi della culta antichità forniscono alla città di Roma un ornamento che la distingue tra tutte le altre più insigni città dell'Europa, somministrano i soggetti li³ più importanti alle meditazioni degli eruditi ed i modelli e gli esemplari i più pregiati agli artisti per sollevare li loro ingegni alle idee del bello e del sublime, chiamano a questa città il concorso dei forastieri, attratti dal piacere di osservare queste singolari rarità; alimentano una

grande quantità d'individui impiegati nell'esercizio delle Belle Arti e, finalmente, nelle nuove produzioni che sortono dalle loro mani, animano un ramo di commercio e d'industria più d'ogni altro utile al pubblico ed allo Stato, perché interamente attivo e di semplice produzione, come quello che tutto è dovuto alla mano ed all'ingegno dell'uomo. Nel vortice delle passate vicende, immensi sono stati li danni che questa nostra diletteissima città ha sofferti nella perdita dei più rari monumenti e delle più illustri opere dell'antichità. Lungi, però, dall'illanguidirsi per questo, si è, anzi, maggiormente impegnata la Paterna Nostra sollecitudine a procurare tutti i mezzi, sia per impedire che alle perdite sofferte nuove se ne aggiungano, sia per riparare con il discuooprimento di nuovi monumenti alla mancanza di quelli che sonosi perduti. Sono state queste le riflessioni che dappresso all'illustre esempio, che la Santa Memoria di Leone X diede nella persona del gran Raffaello d'Urbino, ci hanno recentemente determinati ad eleggere l'incomparabile scultore Canova, emolo dei Fidia e dei Prassiteli, come quello lo fu degli Apelli e dei Zeusi, in Ispettore generale di tutte le Belle Arti e di tutto ciò che alle medesime appartiene; ed a lui, durante la sua vita, abbiamo conferite, colla sola dipendenza da Voi, le più estese e superiori facoltà per invigilare sopra tutto quello che può influire al mantenimento ed alla felice propagazione delle arti del disegno e di quelli che le professano. Queste stesse riflessioni, facendoci sempre più conoscere di quanto interesse sia per i vantaggi dei nostri amatissimi sudditi, per il pubblico bene, unico scopo delle incessanti Nostre sollecitudini, e per il decoro e per la celebrità di questa Nostra metropoli il procurare tutti i mezzi onde conservare ed accrescere, a comune istruzione, i monumenti dell'antichità ed i bei modelli delle arti ed animare insieme i benemeriti cultori delle medesime, hanno richiamata la Nostra attenzione a rinnovare le antiche ed aggiungere nuove, energiche ed efficaci providenze dirette a questi interessantissimi oggetti. Inerendo quindi alle Costituzioni dei Nostri predecessori e, segnatamente, all'Editto del Cardinal Silvio Valenti, Vostro predecessore nella dignità di Camerlengo, dei 5 gennaio 1750, pubblicato di ordine della santa memoria di Benedetto XIV, di Nostro moto proprio, certa scienza e pienezza della Nostra sovrana ed apostolica potestà, ordiniamo e prescriviamo ciò che siegue.

1. In primo luogo vogliamo che sia affatto proibita da Roma e dallo Stato l'estrazione di qualunque statua, bassorilievo o altro simile lavoro rappresentante figure umane o di animali, in marmo, in bronzo, in avorio ed in qualunque altra materia ed altresì di pitture antiche, greche e romane, o segate o levate dai muri; mosaici, vasi detti etruschi, vetri ed altre opere colorite ed anche di qualunque opera d'intaglio, vasi antichi, gemme e pietre incise, camei, medaglie, piombi, bronzi e, generalmente, di tutti quelli lavori, o di grande o di piccolo modello, che sono conosciuti sotto il nome di *antichità*, pubbliche o private, sacre o profane, niuna eccettuata, ancorché si trattasse di semplici rampanti da' quali ancora grandi lumi ricevono le arti e gli artisti; ed eziandio di qualunque antico monumento, cioè di lapidi o iscrizioni, cippi, urne, candelabri, lampadi, sarcofagi, olle cinerarie ed altre cose antiche di simil genere e di qualunque materia siano composte, comprese le semplici figuline⁴. Questa proibizione vogliamo che si estenda ancora alle opere asportabili di architettura, cioè colonne, capitelli, basi, architra-

1. **chirografo**: dal greco *chéir*, mano, e *gràphein*, scrivere. Letteralmente manoscritto. Si tratta, quindi, di un documento scritto a mano dallo stesso papa.

2. **edacità**: voracità. Dal latino *edere*, divorare, consumare.

3. **li**: i.

4. **figuline**: oggetti prodotti dal vasaio (in latino, *figulus*).

vi, fregi, cornici intagliate ed altri ornamenti qualsivogliano di antiche fabbriche ed anche alle pietre dure, plasse, lapislazzuli, verdi, rossi, gialli antichi, alabastri orientali, ancorché grezzi e non lavorati, porfidi, graniti, basalti, serpentini ed altri simili fuori del semplice marmo bianco.

2. La stessa generale proibizione di estrarre vogliamo che si estenda anche alle pitture in tavola o in tela, le quali o sieno opere di autori classici che hanno fiorito dopo il risorgimento delle arti, o interessino le arti stesse, le scuole, la erudizione o, in fine, per altre ragioni siansi rese celebri; incaricando sotto la loro più stretta responsabilità le persone destinate a presiedere alle Belle Arti a non permettere che si confondano queste opere, di cui non sarà mai permessa l'estrazione, con le altre, che con le cautele e licenze da riferirsi in appresso, potranno estrarsi.
3. Ad oggetto, poi, che questa proibizione assoluta di estrazione riguardo agli oggetti descritti abbia la sua piena ed inviolabile esecuzione in ogni tempo e restino radicalmente estirpati gli abusi, che nei tempi passati hanno deluse le più accurate providenze dei Nostri Antecessori, proibiamo a chiunque, ed anche a Voi, di concedere in avvenire qualunque licenza di estrarre gli oggetti suddetti; assoggettiamo a questa proibizione le persone tutte, di qualunque privilegio fornite e di qualunque dignità decorate, compresi anche li Reverendissimi Cardinali, benché titolari, protettori di chiesa ed altri privilegiatissimi, ancorché richiedessero, per essere compresi, specifica ed individuale menzione ed ancorché fossero rivestiti di qualsivoglia carattere, quanto più si possa concepire eminente; vogliamo che anche i possessori esteri degli enunciati oggetti esistenti in Roma sieno alla stessa proibizione sottoposti; come ancora che la medesima comprenda, per tutti gli effetti, anche li forastieri che non abbiano fissato domicilio alcuno in Roma.
4. Quelli poi che estrarranno da Roma o dallo Stato, o per la via di mare o per quella di terra, gli oggetti anzidetti, come ancora quelli che scientemente gli⁵ avranno a loro venduti ed i sensali e complici della vendita, oltre la perdita degli oggetti stessi, saranno ciascuno singolarmente soggetti alla multa pecuniaria di cinquecento ducati d'oro di Camera e, cumulativamente, ad altre pene afflittive del corpo a Vostro arbitrio, da estendersi fino alla galera per cinque anni, secondo la qualità delle persone, la importanza dell'oggetto e la malizia che avrà accompagnata la fraudolenta estrazione. Anche quelli che avranno prestato mano alla estrazione, cioè i facchini, falegnami ed altri artefici da cui siansi scientemente formate le casse, imperiali⁶ ed ogni simile continente⁷ atto a rinchiudere il contrabbando o che avranno fatto l'incassatura o l'imballaggio, i carrettieri, mulattieri, barcaroli ed altri condottieri che avranno dato mano al trasporto, si considereranno tutti per complici dell'estrazione; bastando in loro ad indurre la mala fede l'atto stesso della estrazione vietata e la mancanza della non mai concedibile licenza; e come tali, oltre alla perdita dei rispettivi ordigni, animali ed istromenti, carri, barche inservienti al trasporto ed alla estrazione, incorreranno anche la pena di ducati dieci in quanto agli artieri e facchini, e di ducati cento rispetto ai condottieri, oltre le pene corporali che riserviamo al Vostro arbitrio.
5. Sarà però permessa la vendita ed il commercio di tutti gli accennati monumenti ed oggetti di arte liberamente, se seguirà dentro Roma e con la Vostra licenza,

nel caso di trasportarli ad altro luogo dello Stato; la quale licenza concederete premessa sempre la visita dell'Ispettore delle Belle Arti e del Commissario delle antichità e, in luogo di quest'ultimo, dei suoi assessori, e con obligare l'asportante a dare idonea cauzione di riportare, dentro un termine che gli farete prescrivere, il documento in forma provante di aver recato e collocato l'oggetto asportato nel luogo della sua destinazione dentro lo Stato; e mancando, sarà tenuto non solo alla convenzionale, ma ben anche ad altre pene corporali a Vostro arbitrio.

6. Provveduto così alla conservazione delle opere che devono rimanere perennemente ad ornamento insieme della città e per servire allo studio ed alla istruzione degli artisti e degli eruditi, per animare maggiormente le arti ed i loro cultori vogliamo che tutte le produzioni di autori viventi, sia in scultura sia in pittura o in altri oggetti di Belle Arti, possano vendersi ed estrarsi anche fuori di Stato e che ugualmente estrarre si possano le pitture di autori morti, purché non siano di pregio e della classe descritta di sopra, premessa, però sempre, la licenza da darsi in iscritto da Voi e dai Vostri successori, alla quale dovrà immancabilmente precedere la visita e la relazione dell'Ispettore e del Commissario sudetto e di uno de' suoi assessori, il tutto da darsi gratis e senza alcun pagamento. E, ad effetto che i sudetti assessori, sempre con la totale dipendenza e subordinazione all'Ispettore e Commissario delle antichità, esercitino il loro ufficio con maggior puntualità ed esattezza, abbiamo ordinato che sia loro dato un onorario fisso di scudi venti per mese, proibendo, però, ad essi di ricevere qualunque cosa, anche a titolo di ricognizione e di gratificazione volontaria; ed abolendo qualunque esazione si facesse da loro a titolo di stima, di regalia, di propina⁸ o per qualunque altro motivo. Li avvertirete poi che qualunque negligenza nell'esercizio del loro importante ufficio sarà irremissibilmente punita con la perdita dell'impiego e qualunque contravvenzione sarà oltre questa castigata ancora con pene corporali anche gravi e gravissime a Vostro arbitrio; e ciò senza togliere le pene che potessero meritare per loro stessi i delitti i quali venissero a cumularsi e congiungersi con la contravvenzione e la delinquenza in ufficio.
7. Collimando⁹ sempre allo stesso oggetto della conservazione delle preziose memorie dell'antichità, proibiamo a chiunque di mutilare, spezzare o in altra guisa alterare e guastare le statue, bassirilievi, cippi, lapidi o altri antichi monumenti e, molto più, lo squagliare¹⁰ li metalli antichi figurati o anche di semplice ornato, le medaglie di ogni sorte, le iscrizioni in metalli e qualunque altra cosa di simil genere, ancorché tali monumenti non fossero che frammenti; dando a Voi facoltà di punire li contraventori o con pene pecuniarie o anche con pene afflittive del corpo, da estendersi fino all'opera per un anno, secondo il Vostro prudente arbitrio. Sarà poi cura speciale dell'Ispettore delle Belle Arti e del Commissario l'invigilare acciò non seguino tali abusi, acquistando anche, quando occorra, gli oggetti per i pubblici musei: e nel solo caso in cui eglino¹¹ crederanno che questi non siano di alcun momento¹² e che si possano senza danno convertire in altri usi, loro unitamente, e non divisamente, sarà permesso di dare le opportune licenze per isquagliarli o adoprarli in altra guisa¹³.
8. Rinnovando la costituzione della santa memoria di Pio II *Cum Almam Nostram Urbem*¹⁴ del 1462, proi-

5. gli: li.

6. imperiale: cassa per i bagagli posta sopra il tetto delle carrozze.

7. continente: contenitore.

8. propina: è il compenso dovuto a chi fa parte di una qualche commissione.

9. collimare: qui nel senso di mirare ad uno scopo.

10. squagliare: fondere.

11. eglino: essi.

12. momento: importanza, rilievo.

13. guisa: modo.

14. *Cum Almam Nostram Urbem*: bolla emessa da Pio II Piccolomini il 28 Aprile 1462 che vietava, pena la scomunica, il carcere e la confisca, di rovinare, diminuire, demolire o distruggere gli antichi ruderi e i monumenti.

biamo sotto le stesse pene a chiunque di demolire o in tutto o in parte qualunque avanzo di antichi edifici o dentro o fuori di Roma, ancorché esistenti nei predi¹⁵ o urbani o rustici, di privata sua o altrui proprietà, riservando a Voi, per via di visita dell'Ispettore e del Commissario, la facoltà di accordare la licenza per ruinare quelli ruderi, la conservazione delli quali si conoscesse non essere di alcuna importanza né per le arti né per la erudizione. Inculcherete poi seriamente in Nostro nome tanto ai Conservatori del Nostro popolo romano, quanto all'Ispettore e Commissario sudetto delle antichità, d'invigilare tanto per la osservanza di questa nostra prescrizione, quanto perché siano le antiche fabbriche restaurate, ripulite nelle occorrenze e conservate colla maggiore esattezza.

9. Richiamando del pari al suo pieno vigore l'altra costituzione della santa memoria di Sisto IV, Nostro predecessore, che comincia *Quum provida*¹⁶ dell'anno 1474, sotto le stesse pene nella medesima contenute e sotto altre o pecuniarie o corporali a Vostro arbitrio, proibiamo di togliere dalle chiese pubbliche e fabbriche annesse, compresi anche i semplici oratori, marmi antichi scolpiti o lisci di qualunque sorte, iscrizioni, mosaici, urne, terre cotte ed altri ornamenti o monumenti di qualunque specie esposti alla pubblica vista o ascosti¹⁷ e sepolti, sottoponendo alle stesse pene i venditori, i compratori ed i cooperatori. Ed acciò abbia questa proibizione il suo pieno effetto, togliamo ai rettori o amministratori di dette chiese, di qualunque grado e dignità e di qualunque privilegio muniti, compresi anche i reverendissimi cardinali titolari e protettori e i patroni, o laici o ecclesiastici, le congregazioni de' vescovi e regolari, del Concilio, della Disciplina Regolare ed altre e lo stesso Nostro reverendissimo cardinale vicario, la facoltà di accordare sotto qualunque pretesto alcuna licenza di levare dal loro luogo e, molto più, di distrarre¹⁸ i detti ornamenti delle chiese e fabbriche annesse, la quale facoltà riserviamo a Voi solo, previo, però sempre, l'esame e la relazione dell'Ispettore delle Belle Arti e del Commissario delle antichità.

10. La stessa proibizione vogliamo che abbia luogo per i quadri delle chiese, i quali non solo non potranno togliersi dal luogo in cui sono collocati o alienarsi, ma neanche farsi restaurare o sul luogo o fuori e neppure levarsi per copiarli senza la intelligenza¹⁹ e consenso dell'Ispettore delle Belle Arti e del Commissario delle antichità che ne dovranno a Voi fare la relazione.

11. Acciò poi le Nostre providenze non restino deluse o defraudate, ordiniamo che tutti i privati che hanno gallerie di statue e di pitture, musei di antichità sacre o profane, o semplici raccolte dell'uno e dell'altro genere, ed anche quelli che senza avere gallerie o musei o raccolte hanno attualmente presso di loro uno o più oggetti antichi o in altro modo pregievoli di arte, particolarmente in genere di scultura o di pittura, in Roma e in tutto lo Stato, debbano dare un'esatta assegna²⁰, distinguendo ciascun pezzo, dentro il termine di un mese in Roma negli atti di uno de' segretari della Nostra Camera²¹ che Voi destinerete e nello Stato presso il cancelliere della comunità dentro il termine di due mesi da computarsi dalla data dell'editto che Voi pubblicherete. In seguito si farà ogni anno, e anche più sovente credendolo Voi opportuno, in Roma la visita dall'Ispettore

delle Belle Arti e dal Commissario delle antichità, ovvero dagli assessori, previa però sempre la intelligenza dell'Ispettore medesimo, e nello Stato dalle persone che da Voi si destineranno per riconoscere se si conservano oggetti assegnati presso i possessori e rispettivamente, nel caso che ne abbiano disposto, per sapere quale disposizione abbiano data ai medesimi. Chiunque o non darà nel termine prefisso l'assegna, o la darà mancante, perderà gli oggetti non assegnati, se saranno di libera sua proprietà, gli oggetti in questo caso rimarranno sempre nella stessa maniera vincolati. Chi poi nelle visite ricuserà di dare preciso sfogo alle disposizioni prese degli oggetti mancanti, o dandolo non si verificherà, ovvero lo darà vago e tale che non ammetta verificaione, si considererà per contravventore alle leggi della proibita estrazione e, come tale, sarà punito.

12. Niuno che accomoderà strade pubbliche o vicinali, sia in città sia in campagna, ardirà sotto le pene comminate ai devastatori dei pubblici monumenti, di demolire gli edifici antichi vicini per toglierne i materiali: e siccome avviene che lavorando nelle strade per allargarle o mutar loro direzione spesso gli operai trovano sepolcri ed antiche fabbriche che devastano, oppure oggetti di Belle Arti che distruggono o si appropriano o alienano a loro vantaggio contra ogni ragione, essendo queste cose riservate al Principe, perciò vogliamo che chiunque caderà in questi delitti sia punito con le stesse pene comminate contro i devastatori dei pubblici monumenti e le antichità ricuperate dalle loro mani, o da chi con qualunque titolo le riterrà, vogliamo che siano applicate ai pubblici musei.
13. Chiunque, sia padrone sia lavorante, che nel cavare i fondamenti delle case o fare scassati²² o altri lavori nelli terreni troverà cose antiche asportabili, sarà tenuto darne subito la denuncia in Roma presso il Segretario di Camera, che sarà da Voi deputato, e nelle provincie negli Atti della Cancelleria locale; e non dandola entro dieci giorni dalla seguita riperizione, sarà punito con la perdita della roba trovata e con altre pene a Vostro arbitrio, da aumentarsi maggiormente quando all'omessa denuncia si unisse la fraudolenta alienazione. Sarà poi in libertà Vostra e dell'Ispettore delle Belle Arti e del Commissario delle antichità di fare per i pubblici musei acquisto dell'oggetto denunciato a prezzi ragionevoli; per la qual causa dovrà dopo la denuncia passare il termine di un mese prima che il possessore possa disporne. La stessa denuncia dovrà darsi se si troveranno, cavando come sopra, avanzi di case antiche o altre fabbriche romane, ancorché non vi si trovino oggetti di antichità.
14. Niuno potrà neppure nei suoi privati fondi fare scavi per ritrovare antichità e tesori nascosti senza Vostra particolare licenza in cui si preserveranno sempre i soliti diritti fiscali sulla porzione degli oggetti ritrovati; ottenuta la licenza si dovrà avvertire dallo scavatore e dal deputato assistente l'Ispettore delle Belle Arti ed il Commissario delle antichità del giorno preciso in cui si comincia lo scavo. Sarà poi in loro libertà, o per se medesimo o per mezzo dell'Assessore della scultura o, trattandosi di scavi lontani da Roma, di altre persone che da Voi saranno destinate, di assistere allo scavo medesimo quando a Voi parerà; su di che V'incarichiamo di usare la maggiore vigilanza. Si dovrà dare dallo scavatore una

15. **predio**: fondo, podere. Dal latino *praedium*, bene immobile che poteva essere dato come cauzione.

16. **Cum provida Sanctorum Patrum decreta**: bolla emessa nel 1474 da Sisto IV della Rovere, che proibiva le vendite delle opere d'arte esistenti nelle chiese.

17. **ascosi**: nascosti, non in vista.

18. **distrarre**: sottrarre e usare per scopi diversi.

19. **intelligenza**: accordo.

20. **assegna**: qui nel senso di rassegna, descrizione, elenco.

21. **Camera**: la Camera Apostolica era l'organo finanziario dello Stato Pontificio.

22. **scassato**: scavo profondo del terreno.

esatta denuncia degli oggetti ritrovati presso il Segretario di Camera da Voi destinato in Roma e, nelle provincie, presso il Cancelliere della comunità; e trovandosi quella mancante, sarà l'uno e l'altro punto a misura della commessa infedeltà.

Chiunque intraprenderà scavi senza la Vostra licenza, o non eseguirà la suaccennata prescrizione, oltre la perdita della roba, in caso che l'abbia trovata, cadrà nella pena di cinquecento ducati d'oro ancorché nulla avesse rinvenuto.

15. Vogliamo che per la esecuzione di queste ordinazioni e di altre che sopra questa materia sono state promulgate dai Nostri predecessori, le quali intendiamo che seguitino ad avere il loro vigore in tutte le parti nelle quali non si oppongono al presente Nostro chirografo, Voi ed i Vostri successori abbiate una piena e privativa giurisdizione esclusivamente da qualunque altro tribunale ancorché Camerale; con il che, per altro, non intendiamo d'impedire, anzi vogliamo animare i capi di qualunque tribunale ed azienda ed i loro ministri ed esecutori a cooperare ed a dare ogni aiuto per lo scuoprimento ed arresto dei contrabbandi e per l'apprensione dei contraventori, tutto riferendo in appresso al Vostro tribunale. Ed acciò che in tutto quello che riguarda le Belle Arti si usi la massima vigilanza, vogliamo che Voi, in figura di supremo ed indipendente magistrato, abbiate una assoluta giurisdizione, vigilanza e presidenza sopra le antichità sacre e profane, sopra le Belle Arti e quei che le professano, sopra gli oggetti delle medesime, non solo in Roma, ma anche nello Stato Ecclesiastico e sopra le chiese, Accademie non addette a nazioni estere ed altre società relative alle arti medesime, niente affatto eccettuato e con piena indipendenza da qualunque persona ornata di qualunque dignità anche cardinalizia e fornita di qualunque giurisdizione e privilegio, cosicché neppure si eccettuino i Reverendissimi Cardinali, Vescovi, Abbati, Titolari e Protettori delle chiese; con darVi anche facoltà di rinnovare editti, di promulgarne dei nuovi e di prendere tutte quelle providenze che di tempo in tempo crederete opportune perché le Belle Arti prosperino maggiormente e gli amatori siano più animati a coltivarle.

16. Comandiamo che contro quelli che contraverranno alle presenti o ad altre antiche prescrizioni si possa da Voi, per mezzo dei Vostri ministri, procedere sommariamente e con le facoltà economiche ed anche per inquisizione e per Ufficio, ancorché gli oggetti su i quali cade la inquisizione più non esistessero, nel qual caso vogliamo che oltre le pene comminate nei rispettivi casi, se ne debba dai contraventori pagare il prezzo alla stima, anche di credulità e di affezione, che ne farà l'Ispettore delle Belle Arti ed il Commissario alle antichità, con accordarVi la facoltà di procedere alla condanna con il detto anche di un sol testimonio, unito a quello del denunciante o ad altri amminicoli²³; tolto di mezzo ogni ricorso, inibizione ed appellazione che non fosse stragiudizialmente segnata di Nostra propria mano.

17. Mentre per Noi raccomandiamo con il maggior fervore del Nostro spirito alla Vostra vigilanza l'adempimento di queste Nostre disposizioni, non lasciamo di occuparci seriamente, per quanto le circostanze dei tempi e le forze del Nostro Erario lo permettono, a rinvenire tutti i mezzi onde riparare coll'acquisto di nuovi oggetti preziosi alle perdite sofferte nei pu-

blici musei ai quali perciò applichiamo, per la porzione spettante al Nostro Erario, tutti i monumenti²⁴ che si devolveranno al medesimo e tutte le pene, eccettuata la porzione dovuta secondo le vigenti leggi al denunciante ed agli esecutori. Nello stesso tempo, e per la stessa causa, proporzionando l'importanza dell'oggetto alle scarse forze del Nostro Erario, abbiamo destinata la somma annua di piastre diecimila per l'acquisto delle cose interessanti in aumento dei Nostri musei, sicuri che la spesa diretta al fine di promuovere le Belle Arti è largamente compensata dagli immensi vantaggi che ne ritraggono i sudditi e lo Stato, la di cui causa non può essere da quella dell'Erario disgiunta; ed animati ancora dalla giusta considerazione di aprire un esito ai possessori ed ai raccoglitori di cose antiche delle quali l'estrazione è affatto proibita. Maggiore poi è anche il Nostro impegno d'incoraggiare quei che professano le Belle Arti con premi e con onori proporzionati al loro merito e di agevolare loro tutte le strade per giungere alla perfezione nell'esercizio della loro nobile professione, la quale, nell'unire l'utile al dilettevole, forma l'ornamento della nostra città, l'ammirazione di quei che vi concorrono ed il vantaggio di moltissimi Nostri sudditi che vi si occupano. Sarà dunque Vostra cura che questa pagina della Nostra volontà abbia il suo pieno effetto.

Volendo e decretando che al presente Nostro chirografo, benché non esibito né registrato in Camera e ne' suoi libri, non possa mai darsi né opporsi di surrezione²⁵ o orrezione²⁶, né di alcun altro vizio o difetto della Nostra volontà ed intenzione, né che mai sotto tali o altri pretesti, quantunque validi e validissimi e giuridici anche di *ius quesito* o pregiudizio del terzo, possa essere impugnata, revocata o moderata, ridotta *ad viam iuris* e concedersi contro di essa l'*Aperitione oris* o altro qualunque rimedio; e che così, e non altrimenti, debba sempre ed in perpetuo giudicarsi, definirsi ed interpretarsi da qualsivoglia giudice o tribunale, benché collegiale, congregazione, anche di Reverendissimi Cardinali, Legati a Latere, Vice Legati, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera e qualsivoglia altro, togliendo loro ogni facoltà e giurisdizione di definire ed interpretare in contrario. Dichiarando Noi, fin d'adesso, preventivamente nullo, irritato²⁷ ed invalido tutto ciò che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare, contro la forma e disposizioni del presente Nostro chirografo, quale vogliamo che vaglia²⁸ e debba aver sempre ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione e vigore, colla semplice Nostra sottoscrizione, benché non ci siano state chiamate, sentite o citate qual si siano persone ancorché privilegiate, privilegiatissime, ecclesiastiche e luoghi pii che avessero e pretendessero avervi interesse e per comprenderle fosse bisogno di special menzione: non ostante la bolla di Pio IV *de Registrandis*, la regola della Nostra Cancelleria *de Iure quaesito non tollendo* e non ostante ancora tutti e qualsivoglia chiroграфи, brevi, ordinazioni e costituzioni apostoliche Nostre e dei Nostri predecessori, bandi, editti in virtù di essi ed in qualunque modo emanati, affissi e pubblicati, leggi, statuti, riforme, stili e consuetudini e qualunque altra cosa che facesse o potesse fare in contrario. Alle quali tutte e singole, avendone il tenore qui per espresso e di parola in parola inserto e registrato e supplendo colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio o difetto qualunque sostanziale e formale che vi potesse interve-

23. **amminicolo**: amminiccolo, prove. Dal latino *adminiculum*, sostegno, palo.

24. **monumenti**: emolumenti, compensi.

25. **surrezione**: reticenza.

26. **orrezione**: falsità.

27. **irritato**: privo di valore legale perché compiuto non secondo il rito prescritto dalle leggi.

28. **vaglia**: valga.

nire per questa sola volta, e per la piena e totale esecuzione di quanto si contiene nel presente Nostro chirografo, ampiamente ed in ogni più valida forma deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì primo ottobre 1802

Pius PP. VII

Acciò dunque le benefiche providenze ordinate da Sua Beatitudine con il surriferito chirografo abbiano la loro piena esecuzione e produchino quegli utili effetti che la Santità Sua si è proposti della conservazione ed accrescimento dei monumenti e delle opere antiche e dell'incoraggiamento e propagazione delle Belle Arti, dopo avere analogamente alle facoltà del medesimo accordateci destinato l'ufficio del Segretario di Camera, Francesco Gregori, in Roma e nelle provincie le rispettive cancellerie dei governatori legali, per ricevere le assegni ed eseguire tutti quegli atti che trovansi nel suddetto chirografo prescritti, vogliamo ed ordiniamo, acciò niuno possa allegare ignoranza delle sovrane disposizioni, che le medesime si deducano a notizia del pubblico con il presente Nostro editto, il quale, affisso e pubblicato nei luoghi soliti di questa dominante²⁹ e delle provincie suddette, obbligherà ciascuno nella città medesima e nello Stato, come se fosse stato a tutti personalmente intimato. Ed affinché in avvenire possa egualmente essere a notizia di tutti, né possa mai in tempo alcuno allegarsene ignoranza,

ordiniamo che lo stesso editto si tenga e conservi perpetuamente affisso presso il sudetto Segretario di Camera in Roma e, nello Stato, presso le dette cancellerie: rendendone responsabile non solo i cancellieri, ma anche i rispettivi governatori delle città e paesi. Avverta pertanto ognuno di uniformarsi esattamente alle prescrizioni ordinate nel preinserto chirografo e pubblicate con il presente Nostro editto; giacché contro quelli che contravverranno si procederà irremissibilmente alla esecuzione delle pene nel medesimo contenute.

Dato in Camera Apostolica questo dì 2 ottobre 1802.

Giuseppe Cardinale Doria Pamphili

Pro-Camerlengo

P. Ferrari

Uditore

Giuseppe Pecci

Commissario Generale della Reverenda Camera Apostolica

Francesco Gregori

Segretario e Cancelliere della Reverenda Camera Apostolica

Die, mense et anno quibus supra, supradictum edictum affixum et publicatum fuit ad valvas Curiae Innocentianae et in acie Campi Florae ac in aliis locis solitis et consuetis Urbis per me Iosephum Pelliccia Apost. Curs.

Felix Castellacci Mag. Curs.

29. **dominante:** città che detiene il potere, capitale.